



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
25

del
01/07/2016

(Proposta n. 25 del 01/07/2016)

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000- SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N.1307/2015: COMUNE DI FABRIANO/ANIBALDI ORIETTA E GUARDATI ROLANDO/INA ASSITALIA/ASSICURAZIONI GENERALI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Con atto di citazione notificato in data 18/09/02 i Sig.ri Anibaldi Orietta e Guardati Rolando, titolari di un esercizio commerciale adibito a pescheria ubicato nel mercato coperto di Fabriano, sito in P.zza Garibaldi erano a richiedere la condanna dell'Ente al pagamento della somma di € 500.000,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti, a detta degli attori, in seguito alla chiusura temporanea del mercato a causa delle sue condizioni igienico sanitarie.

In data 18/09/99 veniva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un decreto di sequestro del mercato coperto dove è ubicato l'immobile sopra citato. Il sequestro veniva disposto a causa delle condizioni igienico sanitarie ritenute non idonee dalle Autorità competenti;

A seguito del suddetto provvedimento tutti gli operatori commerciali dovettero lasciare sgombero il mercato coperto. IL Comune provvede , prontamente come peraltro riconosciuto anche dal Giudice, ad allestire una sede provvisoria ed alternativa in cui allocare le attività commerciali che dovettero lasciare il mercato coperto;

All'interno sia della sede provvisoria in V.le della Vittoria che del mercato coperto, era ubicata un'altra attività commerciale di pescheria i cui titolari non avevano richiesto alcun danno all'Ente. Peraltro le due attività erano esercitate in un unico locale con identiche condizioni strutturali.

Va evidenziato che nello stesso periodo in cui fu posto sotto sequestro il mercato coperto, uno dei maggiori supermercati della città aveva iniziato a vendere pesce fresco con conseguente aumento di concorrenza per l'attività degli attori.

Premesso quanto sopra si rilevava quanto mai opportuna la difesa dell'Ente con la sua costituzione in giudizio al fine di contrastare quanto richiesto all'epoca da parte attorea. A tal fine con atto giuntale n. 1033 del 22/10/2002, veniva officiato della difesa del Comune di Fabriano



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
25

del
01/07/2016

L'Avv. Maurizio Benvenuto del foro di Ancona con studio in Fabriano Via G.B. Miliani 44. Il mandato conferito al legale ricomprendeva anche la chiamata in causa di eventuali terzi.

Ed infatti il Comune provvedeva a chiamare in causa la propria Compagnia Ass.va Assitalia le Assicurazioni d'Italia spa, in virtù della polizza R.C.T. vigente con la medesima. Quanto sopra al fine di essere manlevati dalla compagnia ass.va nella denegata ipotesi di una condanna al risarcimento di danni nei confronti di parte attrice.

La Compagnia nell'insistere per il rigetto della domanda attorea era altresì ad eccepire l'inoperatività della polizza attivata. Il Giudice di primo grado avendo rigettato la domanda di parte attrice, dichiarava assorbita ogni questione prospettata in seguito alla chiamata in causa di Assitalia. Era inoltre a compensare le spese legali tra Comune di Fabriano e la Compagnia ass.va dell'Ente;

Il primo grado di giudizio si è concluso con sentenza favorevole all'Ente ed infatti il giudice di prime cure ha respinto le domande degli attori rilevando come non fosse stata fornita alcuna prova in ordine all'esistenza dei danni lamentati e al nesso causale tra la asserita diminuzione del fatturato e le vicende che avevano costretto gli attori ad esercitare l'attività in locali inidonei; osservava in particolare che, subito dopo il sequestro del mercato coperto, come gli altri esercenti, gli attori avevano continuato a vendere i propri prodotti in un'altra struttura prefabbricata allestita dal Comune in via temporanea e nelle more della riapertura del mercato coperto. Mercato interessato dai lavori per l'adeguamento igienico-sanitario. Peraltro, prosegue nella motivazione il Giudice, la scelta degli odierni appellanti di interrompere la propria attività risulta frutto di una valutazione del tutto autonoma.

Con riferimento alla posizione Comune di Fabriano/ Ina Assitalia Spa (terza chiamata in causa dal Comune di Fabriano) il Giudice ritenne che ricorressero giustificati motivi per compensare le spese di lite.

La sentenza di primo grado venne appellata in via principale dai Sigg.ri Anibaldi Orietta e Guardati Rolando, venne altresì appellata in via incidentale dalla Compagnia Ass.va Assicurazioni Generali spa, quale cessionaria, da parte dell'Ina Assitalia Spa cedente, della polizza assicurativa attivata, chiedendo al giudice di secondo grado di riformare la sentenza in merito alle statuizioni sulla compensazione delle spese di lite tra Ina Assitalia Spa e Comune di Fabriano.

Sul punto il giudice di secondo grado, in considerazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale di cui al punto precedente proposto dalle Assicurazioni Generali, seppure condanni il Comune di Fabriano a rifondere le spese di lite in favore delle Assicurazioni Generali Spa, detta condanna è solo nell'ordine del 50% compensandone la rimanente parte. Inoltre, sempre in materia di spese di lite compensa le stesse tra il Comune di Fabriano e L'Ina Assitalia spa così come pure rimangono compensate le spese di primo grado sempre tra Comune di Fabriano e INA Assitalia spa.

Anche per il giudizio di secondo grado il Comune di Fabriano provvede a conferire mandato difensivo ed incarico professionale all'Avv. Maurizio Benvenuto con atto giuntale n. 9 del 21/01/2010;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

25

del

01/07/2016

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1307 pubblicata in data 31/12/2015 e partecipata all'Ente dal proprio legale con mail del 4/02/2016, del seguente dispositivo:

la Corte rigetta l'appello principale proposto da Anibaldi Orietta e Guardati Rolando avverso la sentenza n. 191 del 15-27 dicembre 2008 del Tribunale di Ancona – sez.ne distaccata di Fabriano-

dichiara inammissibile l'appello incidentale formulato avverso la stessa sentenza dalle Assicurazioni Generali spa e conferma per l'effetto l'impugnata pronuncia; condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Fabriano le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 4.180,00 per fase di studio della controversia, euro 2.430,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 6.950,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge; condanna il Comune di Fabriano a rifondere le spese di lite del presente grado alle Assicurazioni Generali spa nella percentuale del 50%, calcolata sul loro complessivo importo, liquidato in euro 4.180,00 per fase di studio della controversia, euro 2.430,00 per fase introduttiva del giudizio ed euro 6.950,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, e compensa dette spese per la residua percentuale della metà; compensa integralmente le spese di lite tra INA Assitalia spa ed il Comune di Fabriano.

CONSIDERATO che dalla predetta sentenza deriva un debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del TUEL per la somma di euro 9.892,83, somma comprensiva anche di tutti gli accessori di legge (CPA 4% ED IVA 22%);

VISTA la nota spese dell'Avv. Franco Fornarini , legale della Compagnia ass.va Assicurazioni Generali Spa, oggi GENERALI ITALIA SPA, del 27/01/2016 con la quale è ad indicare le somme come liquidate dal Giudice in sentenza e già decurtate della metà, essendo stata dal giudice dichiara la compensazione parziale , al 50%, di dette spese:

Compenso liquidato in sentenza:

Studio controversia: euro 4.180,00 - 50% = euro 2.090,00

Fase introduttiva del giudizio: euro 2.430,00 – 50% = euro 1.215,00

Fase decisionale: euro 6.950,00 – 50% = euro 3.475,00

tot. Euro 6.780,00

Magg. 15% su 6.780,00 per rimb. Forf. Spese generali = euro 7.797,00(euro 6.780,00 +1.017,00)

oltre CPA 4% SU 7.797,00 = EURO 311,88, OLTRE iva 22% 8.108,88 = EURO 1.783,95, TOTALE EURO 9.892,83;

DATO ATTO CHE che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio esercita



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

25

del

01/07/2016

una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia- Sez. Riunite in sede consultiva, Del. N. 2/2005 del 23/02/2005);

La natura della deliberazione Consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che, di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (Corte Dei Conti – SRC Basilicata n. 114/2014/Par) sul cui contenuto l'Ente non può incidere.

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lett. a) comma 1 dell'art. 194 del D.lgs 267/2000;

VISTO L'ART. 23 comma 5 della legge N. 289/2002;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio Dei Revisori Dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.LGS n. 267/2000, per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto collegio;

Ciò premesso per le motivazioni sopra esposte

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di riconoscere la legittimità quale debito fuori bilancio quello scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1307/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del TUEL, per la somma complessiva di euro 9.892,83 in favore della Compagnia Ass.va Assicurazioni Generali Spa , oggi GENERALI ITALIA SPA;
3. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

25

del

01/07/2016

4. Di dare atto che la spesa, prevista in complessivi € 9.892,83 verrà imputata alla voce di bilancio: 111.19.980 del Bilancio triennale 2016-2018 annualità 2016 ed impegnata con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio
5. Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
6. Di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte Dei Conti nonché agli Organi di controllo Collegio Dei revisori Dei Conti, come previsto dall'art. 23 della legge n. 289/2002;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.LGS N. 267/2000.

Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Stefania Orlandi

Il Dirigente

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i